



Decreto legge Covid Ter "Cura Italia"

PREMESSA

L'emergenza "Coronavirus" ha avuto una prima risposta dal punto di vista economico ed occupazionale con il Decreto Legge 17/03/2020 nr. 18. Il documento che segue ha lo scopo di fornire una lettura guidata delle disposizioni che più direttamente si rivolgono alla platea dei nostri clienti. Al fine di facilitare la comprensione di un provvedimento complesso e corposo abbiamo ritenuto opportuno predisporre, oltre al consueto indice, una rapida guida alla lettura per consentirVi di concentrare l'attenzione sulle disposizioni di Vostro specifico interesse.

TIPOLOGIA DI SOGGETTO	RIFERIMENTI INDICE
Associazioni e società sportive dilettantistiche	4, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22
Professionisti iscritti alla gestione separata INPS	3, 8, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22
Professionisti iscritti ad ordini professionali	8, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22
Lavoratori dipendenti	2, 19, 20, 21, 22
Datori di lavoro dipendente	1, 2, 5, 14, 17
Collaboratori sportivi	4
Collaboratori coordinati e continuativi	3, 19
Società ed imprenditori	6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Associazioni e fondazioni, ONLUS, APS, ODV	11, 14

**INDICE**

1. CASSA INTEGRAZIONE	PAG. 3
2. ORARIO DI LAVORO E MISURE DI SOSTEGNO E TUTELA AI LAVORATORI	PAG. 3
3. INDENNITÀ PER LAVORATORI NON DIPENDENTI O SENZA RAPPORTO DI LAVORO	PAG. 6
4. INDENNITÀ PER COLLABORATORI SPORTIVI (ART. 96)	PAG. 7
5. PROROGA TERMINI IN MATERIA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE (INPS E INAIL)	PAG. 8
6. MORATORIA SU FINANZIAMENTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	PAG. 9
7. POTENZIAMENTO FONDO GARANZIA PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE (ART. 49)	PAG. 9
8. FONDO SOLIDARIETÀ MUTUI PRIMA CASA "FONDO GASPARRINI" ESTESO AGLI AUTONOMI (ART. 54)	PAG. 9
9. CESSIONE CREDITI DETERIORATI (ART. 55)	PAG. 10
10. SOSPENSIONE RIMBORSO PRESTITI PER PICCOLE, MEDIE E MICRO IMPRESE (ART. 56)	PAG. 10
11. SEMPLIFICAZIONI NELLA GESTIONE DELLE ASSEMBLEE DELLE ASSOCIAZIONI (ART. 35 E ART. 73)	PAG. 10
12. SOSPENSIONE VERSAMENTO CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONI RELATIVI AD IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI (ART. 95)	PAG. 11
13. SVOLGIMENTO ASSEMBLEE DI SOCIETÀ (ART. 106)	PAG. 11
14. RINVIO DEI VERSAMENTI CON F24 SCADENTI IL 16 MARZO 2020 SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI (ART. 60-61-62)	PAG. 11
15. SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI (ART. 62)	PAG. 13
16. RINVIO DELL'EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE D'ACCONTO (ART. 62)	PAG. 14
17. CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART. 64)	PAG. 14
18. CREDITO D'IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI (ART. 65)	PAG. 14
19. INCENTIVI FISCALI PER EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO E IN NATURA (ART. 66)	PAG. 14
20. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO E DEI TERMINI PER LE RISPOSTE ALLE ISTANZE DI INTERPELLO (ART. 67)	PAG. 15
21. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (ART. 68)	PAG. 15
22. MENZIONE PER LA RINUNCIA ALLE SOSPENSIONI (ART. 71)	PAG. 15



1. CASSA INTEGRAZIONE

I datori di lavoro che, a seguito dell'emergenza da Covid-19, nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare la domanda di cassa integrazione per periodi decorrenti dal 23 febbraio fino al 31 agosto 2020 per una durata massima di nove settimane per:

- **Cassa integrazione ordinaria (CIGO), o assegno ordinario (Art. 19).** Viene prevista una procedura semplificata rispetto alla normativa ordinaria. La procedura è infatti limitata alla sola informazione, consultazione e l'esame congiunto con le parti sindacali. La procedura può essere svolta anche in via telematica, e termina entro i tre giorni successivi alla comunicazione preventiva. La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Gli strumenti sopra indicati si applicano ai dipendenti che risultano assunti alla data del 23 febbraio 2020, senza considerare l'anzianità di servizio.
Possono accedere al CIGO, i soggetti che attualmente hanno in corso il trattamento di cassa integrazione straordinaria (CIGS) (Art. 20). E' necessario che la Cigs venga sospesa per poter essere sostituita dalla CIG. Anche in questo caso sono previste misure semplificate di informativa e consultazione sindacale.
- **Cassa integrazione in deroga (CIDG) (Art. 22).** Regioni e Province autonome possono riconoscere a datori di lavoro del settore privato, ivi quelli del Terzo settore, per i quali non trovino applicazione le altre tutele previste (CIGO, CIGS, FIS) la cassa integrazione salariale in deroga, con riconoscimento ai lavoratori della contribuzione figurativa e dei relativi oneri accessori. Viene prevista una procedura semplificata rispetto alla normativa ordinaria. La procedura è infatti limitata alla sola informazione, consultazione e l'esame congiunto con le parti sindacali. La procedura può essere svolta anche in via telematica, e termina entro i tre giorni successivi alla comunicazione preventiva. Per i soggetti che occupano fino a cinque dipendenti la procedura di consultazione sindacale non è dovuta. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps. Il datore di lavoro dovrà comunicare all'inps i dati necessari.

Sulle richieste di cassa integrazione presentate viene effettuata un'analisi per ordine cronologico. L'Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa e, qualora emerga l'esaurimento delle risorse previste dal decreto, non saranno prese in considerazione ulteriori domande.

2. ORARIO DI LAVORO E MISURE DI SOSTEGNO E TUTELA AI LAVORATORI

Congedi parentali Art. 23 – Co. 1 a 6, e art. 25 co. 1 e 2

Considerando la sospensione dei servizi educativi e scolastici, sono previsti congedi straordinari per i genitori (compresi i genitori affidatari) con figli con età non superiore a 12 anni, a decorrere dal 5 gennaio, che possono essere usufruiti per un periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni.

Tali congedi sono usufruibili da dipendenti privati, soggetti iscritti alla sola gestione separata inps, anche se professionisti.

In funzione della tipologia del lavoro variano gli importi corrisposti e l'integrazione con altre norme in materia di congedi. In particolare:

- I genitori lavoratori dipendenti nel settore privato: indennità pari al 50 per cento della retribuzione intendendosi per retribuzione quella media globale giornaliera del periodo di paga scaduto e immediatamente precedente. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. I congedi parentali ordinari (previsti dagli articoli 32 e 33 del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151), se richiesti nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, sono automaticamente



convertiti nei congedi straordinari sopra indicati.

- Soggetti non professionisti iscritti alla gestione separata Inps. E' riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.
- Professionisti iscritti alla gestione separata Inps: indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

I congedi straordinari:

- possono essere riconosciute alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni.
- Non sono usufruibili se uno dei genitori è beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o l'altro genitore è disoccupato o non lavoratore.

Altre norme comuni:

- Il limite di età dei 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
- I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
- Le domande di congedo sono da presentare all'Inps che stabilisce le modalità operative per l'accesso a tale strumento. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande, e se eccedono i limiti di disponibilità, procede al rigetto delle domande presentate.

I congedi straordinari sono previsti anche per i dipendenti pubblici (art. 25), con indennità pari al 50 per cento della retribuzione intendendosi per retribuzione quella media globale giornaliera del periodo di paga scaduto e immediatamente precedente. L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell'Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio e in caso di superamento delle disponibilità dei fondi previsti, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

Voucher baby Sitting - Art. 23 co. 8 a 12 e art. 25 co. da 3 a 5

In alternativa ai congedi straordinari per i lavoratori dipendenti privati, o iscritti in via esclusiva alla gestione separata, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.

Tale bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, previa una comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Le modalità operative per accedere al congedo sono stabilite dall'INPS che provvede al monitoraggio. Se le domande eccedono i limiti di disponibilità, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.



Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, e per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000 euro.

Il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell'Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio e in caso di superamento delle disponibilità dei fondi previsti, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

Permessi retribuiti ex legge, n. 104 (art. 24)

I permessi per assistenza a persone con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, (o terzo in specifici casi), sono aumentati di 12 giornate (dalle 3 mensili previste), usufruibili nel mese di marzo e aprile 2020. Per il personale sanitario, saranno usufruibili compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

Blocco dei licenziamenti (Art. 46)

A far data dal 17 marzo 2020 non potranno essere avviate, per 60 giorni, le procedure di licenziamento collettivo (L. 223/1991) e, per il medesimo periodo, vengono sospese quelle ancora pendenti, avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Sino alla data del 16 maggio 2020 viene vietato al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza, di poter recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (articolo 3, L. 604/1966).

Premio ai lavoratori dipendenti per il lavoro svolto in sede (art. 63)

Per il mese di marzo è riconosciuto un premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti che non possono beneficiare dello c.d. "smart-working" e che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro. Il premio è calcolato in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro ed viene corrisposto direttamente dai sostituti d'imposta a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Lavoratori e sorveglianza sanitaria (art. 26)

Il periodo trascorso dal lavoratore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (ex articolo 1, comma 2, lettere h) e i), D.L. 6/2020) è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla Legge e non è, inoltre, computabile ai fini del periodo di comperto. Il medico curante redige il certificato di malattia indicando gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare.

Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, riconosciuti con disabilità in connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, L. 104/1992), nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio (immunodepressione, esiti da patologie oncologiche, svolgimento di relative terapie salvavita), il periodo di assenza dal lavoro prescritto dalle competenti Autorità sanitarie, fino al 30 aprile 2020, è equiparato al ricovero ospedaliero (articolo 19, comma 1, D.L. 9/2020).

Gli oneri che deriverebbero, a carico del datore di lavoro e degli enti previdenziali, connessi con le tutele di cui al presente articolo, sono posti a carico dello Stato.



Contributi per il potenziamento per la sicurezza dei lavoratori (art. 43)

Entro il 30 aprile 2020 è previsto il trasferimento dall'Inail a Invitalia di 50 milioni di euro da destinare per la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria. L'importo sarà erogato alle imprese per l'acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale. E' ancora da definire la procedura con cui questo contributo verrà erogato.

Disposizioni in materia di smart working e lavoratori disabili (art. 39)

Fino alla data del 30 aprile 2020 i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, con connotazione di gravità, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (smart working), sempre che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione da loro svolta.

Anche ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, da cui derivi una ridotta capacità lavorativa, viene riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile (smart working).

Sospensione delle misure di condizionabilità (art. 40)

Vengono sospesi per 2 mesi, a far data dal 17 marzo 2020:

- gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza e i relativi termini;
- le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti (D.Lgs. 22/2015) per i percettori di NASpI e di DIS-COLL e per i beneficiari di integrazioni salariali (D.Lgs. 148/2015);
- gli adempimenti relativi agli obblighi di assunzione di lavoratori disabili (L. 68/1999);
- le procedure di avviamento e selezione e i termini per le convocazioni da parte dei Centri per l'impiego per la partecipazione a iniziative di orientamento (D.Lgs. 150/2015).

Personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico (art. 45)

Le abilitazioni, già in possesso del personale addetto al ripristino del servizio elettrico, conservano la loro validità fino al 30 aprile 2020, anche nei casi di temporanea impossibilità a effettuare i moduli di aggiornamento pratico.

3. INDENNITÀ PER LAVORATORI NON DIPENDENTI O SENZA RAPPORTO DI LAVORO

Sono previste indennità a favore di alcuni lavoratori non dipendenti e per categorie di dipendenti che non hanno in corso un rapporto di lavoro. Sono sostanzialmente esclusi i professionisti iscritti agli ordini professionali.

In tutti i casi:

- L'indennità è corrisposta dall'Inps su richiesta degli interessati con modalità ancora da definire. Per la presentazione della richiesta **si invita ad attivarsi per l'accesso al portale Inps, tramite del Pin dispositivo dell'Inps, Spid, Carta Nazionale dei Servizi**. L'Inps monitora la domande, e in caso di superamento dei fondi previsti blocca la concessione dell'indennità;
- Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile;
- Le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

Professionisti e co.co.co. iscritti alla gestione separata Inps (Art. 27)

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata Inps, attivi alla data del 23 febbraio 2020, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

Per percepire l'indennità non si deve essere percettori di pensione, o essere iscritti ad altre gestioni previdenziali.



Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria (Ago) Art. 28

Ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago (Artigiani e commercianti), che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad esclusione della gestione separata Inps), è riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro

Indennità lavoratori dello spettacolo – Gestione ex Enpals Art. 38

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito del Tuir.

L'indennità non spetta se il lavoratore ha in corso un rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020.

Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29)

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di pensione o di un rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020, viene riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.

Operai agricoli (art. 30)

Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Fondo di ultima istanza (art. 44)

Sono previste in via residuale forme di sostegno per per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro (c.d. Fondo di ultima istanza). Il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotteranno adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità, da destinare, in via eccezionale al sostegno del reddito dei professionisti iscritti a casse professionali di categoria.

4. INDENNITÀ PER COLLABORATORI SPORTIVI (ART. 96)

I collaboratori sportivi, titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR, potranno fruire per il mese di marzo 2020 di un'indennità pari ad euro 600,00.

Le caratteristiche di questa agevolazione sono le seguenti:

- riguarda collaborazioni, già in essere al 23/02/2020, presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, queste ultime regolarmente iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche tenuto dal CONI;
- l'indennità non è tassata;
- va richiesta dall'interessato che deve autocertificare la preesistenza del rapporto di collaborazione;
- l'interessato deve anche autocertificare la mancata percezione di altro reddito da lavoro;
- la domanda va presentata alla società Sport e Salute S.p.a. secondo modalità che saranno definite entro il giorno 01/04/2020 con decreto;



- l'indennità è finanziata con un fondo ad esaurimento di 50 milioni di euro;
- Sport e Salute S.p.a. gestirà le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione.

In considerazione delle predette caratteristiche, si richiama l'attenzione degli interessati sui seguenti aspetti:

- **la domanda va presentata con celerità** in quanto chi prima arriva meglio alloggia;
- **è necessario non essere titolari di alcun altro reddito da lavoro**, pertanto il collaboratore che è anche dipendente non ha diritto all'indennità.

5. PROROGA TERMINI IN MATERIA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE (INPS E INAIL)

Per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di presentazione della **domanda di Naspi e Dis-Coll.** passano da sessantotto a centoventotto giorni (art. 33).

Per le anzidette domande presentate oltre il termine ordinario è fatta salva la decorrenza della prestazione dal 68° giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Per gli **operai agricoli a tempo determinato e indeterminato** e per le figure equiparate il termine per le domande di disoccupazione agricola (ordinariamente il 31 marzo) viene prorogato, solo per le domande non già presentate in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020. (Art. 32)

Vengono anche ampliati, di 60 giorni, i termini previsti per la presentazione della domanda di **incentivo all'autoimprenditorialità** (art. 33 co. 3)

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 viene sospeso il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'Inps e dall'Inail. (Art. 34)

Sospensione pagamento contributi per lavoratori domestici

I contributi previdenziali e assistenziali in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020 sono sospesi, e andranno versati entro il 30 giugno 2020. I pagamenti già effettuati non saranno rimborsati.

I termini di prescrizione per il versamento sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.

Attività con patronati (Art. 36)

Fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio può essere conferito in via telematica, e verrà regolarizzato al termine dell'emergenza.

I patronati potranno inoltre ridurre gli orari di apertura al pubblico, e organizzare l'attività in modo da assicurare il rispetto delle norme in materia di distanza previste dai decreti in materia di Covid-19

Inail (Art.42)

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 viene sospeso il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'Inail. Vengono sospesi anche i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'Inail.

Nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico redige il consueto certificato di infortunio, inviandolo telematicamente all'Inail; l'Istituto assicura, di conseguenza, la relativa tutela dell'infortunato. Tali prestazioni Inail sono erogate anche per i periodi di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria.



Questi eventi infortunistici graveranno sulla gestione assicurativa e non verranno, quindi, computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro sia privati sia pubblici.

6. MORATORIA SU FINANZIAMENTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

L'Associazione Bancaria Italiana e le maggiori associazioni di rappresentanza delle imprese hanno concordato nuove moratorie relativamente ai prestiti contratti fino al 31/01/2020. Si tratta di interventi che consentono:

- la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti fino a un anno. La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui) e alle operazioni di leasing. In questo ultimo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing;
- l'allungamento dei mutui con un periodo massimo di estensione della scadenza del finanziamento fino al 100% della durata residua.

Tali operazioni sono riferite ai finanziamenti alle piccole e medie imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica "COVID-19" e vanno richieste contattando l'istituto bancario che ha erogato il prestito.

7. POTENZIAMENTO FONDO GARANZIA PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE (ART. 49)

Il decreto in esame prevede l'ampliamento ed il potenziamento del Fondo di garanzia per le Pmi, dotato di 1,5 miliardi.

In particolare il Fondo garanzia vede ampliare e semplificare il suo raggio d'azione per i prossimi 9 mesi, elevando la garanzia massima per singola impresa a 5 milioni di euro, prevedendo la gratuità della garanzia e favorendo le rinegoziazioni dei debiti. Sono inoltre previste agevolazioni in materia di garanzie in favore di imprese agricole e della pesca tramite un rifinanziamento all'ISMEA.

L'opportunità offerta dai suddetti aiuti va valutata sulla base dei piani di investimento e della pianificazione dei flussi finanziari elaborati dall'impresa. Le richieste dovranno essere effettuate contattando gli istituti bancari di riferimento dell'azienda.

8. FONDO SOLIDARIETÀ MUTUI PRIMA CASA "FONDO GASPARRINI" ESTESO AGLI AUTONOMI (ART. 54)

E' stato previsto un potenziamento del Fondo Gasparrini per i prossimi 9 mesi. Tale fondo opera da tempo per offrire aiuto a tutte le famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà, a causa della perdita del lavoro, dell'insorgenza di condizioni di non autosufficienza o della morte di un componente del nucleo familiare. La norma consente anche ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti, per i prossimi 9 mesi, di richiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa se ricorrono le seguenti condizioni:

- presentazione di autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21/02/2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019;
- la perdita autocertificata deve essere conseguenza della chiusura o della restrizione dell'attività dovute alle disposizioni adottate per l'emergenza coronavirus;
- non è invece richiesta la presentazione dell'Isee.



L'istanza deve essere inoltrata contattando l'istituto bancario che ha erogato il finanziamento.

9. CESSIONE CREDITI DETERIORATI (ART. 55)

L'art. 55 del decreto in esame concede un incentivo alla cessione dei crediti deteriorati, trattasi di crediti che i debitori non riescono più a pagare regolarmente o del tutto. Le imprese che cedono tali crediti possono convertire le attività per imposte anticipate in crediti d'imposta per il 20% del valor nominale dei crediti ceduti.

10. SOSPENSIONE RIMBORSO PRESTITI PER PICCOLE, MEDIE E MICRO IMPRESE (ART. 56)

Alle piccole, medie e micro imprese, che autocertificano di aver subito in via temporanea carenze di liquidità in conseguenza diretta dell'epidemia, sono concesse le seguenti misure di sostegno finanziario:

- a) aperture di credito a revoca e anticipi su crediti: i finanziamenti esistenti al 29/02/2020 o, se superiori, al 17/03/2020 non possono essere revocati sia per la parte utilizzata sia per quella non utilizzata sino al 30/09/2020;
- b) prestiti non rateali scadenti prima del 30/09/2020: sono prorogati senza alcuna formalità sino al 30/09/2020 alle medesime condizioni;
- c) mutui e finanziamenti rateali inclusi leasing: il pagamento delle rate o dei canoni scadenti antecedentemente al 30/09/2020 è sospeso sino al 30/09/2020, il piano di rimborso è dilazionato senza alcuna formalità con l'assenza di nuovi o maggiori oneri. L'impresa può chiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale continuando a pagare gli interessi.

L'istanza per ottenere queste misura di sostegno deve essere inoltrata contattando l'istituto bancario che ha erogato il finanziamento.

11. SEMPLIFICAZIONI NELLA GESTIONE DELLE ASSEMBLEE DELLE ASSOCIAZIONI (ART. 35 E ART. 73)

Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus, il decreto in esame consente l'utilizzo della videoconferenza anche nel caso in cui l'ente non ha regolamentato lo svolgimento delle sedute secondo tale modalità.

In particolare gli enti pubblici, le associazioni (anche non riconosciute) e le fondazioni, prive di regolamentazione in materia di videoconferenza, possono riunire i propri organi statutari secondo tale modalità purchè vengano rispettate questi condizioni:

- nella convocazione, oltre alle usuali indicazioni, siano specificate le procedure da adottare per il collegamento (requisiti tecnici, software e hardware da utilizzare);
- sia consentito di identificare con certezza i partecipanti;
- sia data adeguata pubblicità delle sedute ove previsto.

Tale opportunità è concessa sino al termine dello stato di emergenza, che ricordiamo è stato dichiarato a partire dal 31/01/2020.



Inoltre per l'anno 2020 le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le APS possono approvare i propri bilanci entro il 31/10/2020 nel caso in cui la scadenza per l'approvazione ricada all'interno del periodo emergenziale da corona virus.

12. SOSPENSIONE VERSAMENTO CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSORI RELATIVI AD IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI (ART. 95)

E' prevista una proroga relativamente al pagamento dei canoni di locazione e concessori riferiti all'affidamento di impianti sportivi pubblici

L'agevolazione ha le seguenti caratteristiche:

- spetta a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive sia professionistiche sia dilettantistiche che hanno in affidamento impianti sportivi pubblici;
- riguarda i canoni con scadenza nel periodo dal 17/03/2020 fino al 31/05/2020;
- tali canoni potranno essere versati, senza sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30/06/2020 oppure in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30/06/2020.

La norma non è estensibile a quei soggetti che, pur utilizzando un impianto pubblico, non hanno ottenuto lo stesso direttamente da un ente pubblico ma ne fruiscono attraverso un accordo che il soggetto affidatario dell'impianto ha sottoscritto con loro.

13. SVOLGIMENTO ASSEMBLEE DI SOCIETÀ (ART. 106)

L'usuale termine di convocazione delle assemblee societarie di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio è stato modificato in 180 giorni. Pertanto le assemblee delle s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., società cooperative e mutue assicuratrici dovranno essere convocate entro il giorno 28/06/2020.

L'avviso di convocazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie, potrà prevedere:

- l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione;
- lo svolgimento dell'assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione.

Non sarà in ogni caso necessaria la presenza nel medesimo luogo di presidente, segretario o notaio.

Questa disposizione si applica alle assemblee convocate entro il 31/07/2020 oppure, se successiva, entro la data fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza da epidemia corona virus.

14. RINVIO DEI VERSAMENTI CON F24 SCADENTI IL 16 MARZO 2020 SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI (ART. 60-61-62)

Tutti i versamenti scaduti il 16 marzo 2020 sono **rinviati**:

- al **20 marzo** per i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello dell'entrate in vigore del presente decreto-legge;
- al **31 maggio** per tutti gli altri contribuenti.
- al **31 maggio** per le imprese dei **settori più colpiti** senza limiti di ricavo (e quindi anche con ricavi



- superiori a 2 milioni di euro);
- al **30 giugno** per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche.

SETTORI PIU' COLPITI:

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Inoltre sono **sospesi** i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020 relativi a:

- ritenute alla fonte ed alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta di lavoratori subordinati e para-subordinati;
- relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

La sospensione di cui sopra, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, opera nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31/05/2020. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.



Si evidenzia che tutti i differimenti di cui sopra **non operano** relativamente alle ritenute applicate dai sostituti d'imposta sui compensi da lavoro autonomo e sui redditi diversi, inclusi i compensi da collaborazioni a favore di enti sportivi dilettantistici (codice tributo 1040).

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva (fonte SEAC 19/03/2020):

Soggetti	Adempimento / versamento sospeso	Ripresa adempimento / versamento
Tutti i contribuenti (persone fisiche, imprese, enti commerciali e non commerciali)	Versamenti (IVA, ritenute, contributi previdenziali / premi INAIL, ISI-IVA forfetaria, tassa annuale libri sociali) scaduti il 16.3.2020	20.3.2020
	Adempimenti tributari scadenti nel periodo 8.3 - 31.5.2020	30.6.2020
Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.)	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 2.3 - 30.4.2020	1.6.2020 (*)
	Versamento IVA scaduto il 16.3.2020	1.6.2020 (*)
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 2.3 - 31.5.2020	30.6.2020 (*)
	Versamento IVA scaduto il 16.3.2020	1.6.2020 (*)
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni	Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 8.3 - 31.3.2020	1.6.2020 (*)
Soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni "zona rossa" Lombardia / Veneto)	Versamenti tributari scadenti nel periodo 21.2 - 31.3.2020	1.6.2020 (*)
Imprese / lavoratori autonomi Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza	Versamenti IVA scadenti nel periodo 8.3 - 31.3.2020	1.6.2020 (*)
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 400.000	Non assoggettamento a ritenuta d'acconto, da parte del sostituto d'imposta, di compensi / provvigioni pagati nel periodo 17.3 - 31.3.2020 se a febbraio il percipiente non ha sostenuto spese per lavoro dipendente / assimilato	1.6.2020 (*) Il versamento va fatto direttamente dal percipiente (lavoratore autonomo / agente)

(*) unica soluzione / prima rata (massimo 5 rate)|

15. SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI (ART. 62)

Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020. Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30.06.2020.

Così ad esempio è differita al 30.06.2020 la presentazione:

- del mod. IVA 2020 in scadenza il 30.04.2020;



- dei mod. INTRA relativi ai mesi di febbraio, marzo, aprile da presentare il 25.03, 27.04 e 25.05.2020;
- della comunicazione dati della liquidazione IVA del primo trimestre 2020 in scadenza l'01.06.2020;
- dello "spesometro estero" relativo al primo trimestre 2020, in scadenza il 30.04.2020.

Si ricorda tuttavia che tutti gli adempimenti legati alla dichiarazione precompilata, non sono soggetti a sospensione conseguentemente le certificazioni uniche devono essere trasmesse entro il 31.03.2020. Entro la stessa data devono essere inviati i dati all'Agenzia delle Entrate da parte degli amministratori di condominio relativamente alle spese straordinarie sostenute nel 2019.

16. RINVIO DELL'EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE D'ACCONTO (ART. 62)

I compensi percepiti, dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto "covid ter" e il 31.03.2020, non sono soggetti a ritenuta d'acconto a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.

Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Le ritenute dovranno essere versate in un'unica soluzione, entro il 31 maggio, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio).

17. CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART. 64)

Ai soggetti esercenti attività d'impresa e ai professionisti è riconosciuto per il 2020 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino a 20.000 euro per ciascun beneficiario.

Il credito d'imposta a livello nazionale è limitato a complessivi 50 milioni di euro per il 2020. Con successivo decreto verranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.

18. CREDITO D'IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI (ART. 65).

Ai fini di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'epidemia, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per il mese di marzo 2020, un credito d'imposta pari al 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Il credito non si applica alle attività di "Commercio al dettaglio" e "Servizi alla persona" ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione.

19. INCENTIVI FISCALI PER EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO E IN NATURA (ART. 66)

Per le erogazioni, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche di fondazioni e di associazioni riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'epidemia è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito, pari al 30% per un importo non superiore a 30.000 euro.



Per le erogazione effettuate dai soggetti titolari di redditi d'impresa è riconosciuta la deduzione dal reddito imponibile ai sensi dell'art. 27 della legge 13.05.199 n. 133.

20. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO E DEI TERMINI PER LE RISPOSTE ALLE ISTANZE DI INTERPELLO (ART. 67)

Sono sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.

21. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (ART. 68)

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate;
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali;

I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30.06.2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020 la rata della "rottamazione ter" scaduta il 28.02.2020 e la rata del "saldo e stralcio" in scadenza il 31.03.2020.

Non sono invece sospesi i termini di pagamento inerenti a intimazioni di pagamento, comunicazioni preventive di ipoteca o di fermo. Non si tratta, comunque, di un fatto che pregiudica i contribuenti, visto che essendo atti che vengono notificati in momenti successivi alla cartella di pagamento, sarebbero già maturati gli interessi di mora

Del pari, non dovrebbero essere sospesi i termini di versamento delle rate da dilazione delle somme iscritte a ruolo, che di norma il contribuente domanda all'Agente della riscossione.

22. MENZIONE PER LA RINUNCIA ALLE SOSPENSIONI (ART. 71)

Sono previste forme di menzione per i contribuenti che non si avvalgono delle sospensioni di versamenti.